



COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 26 del Consiglio comunale

OGGETTO: Autorizzazione ad ACSM S.p.A all'acquisto di partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi degli artt. 5, 7 commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Zugliani Giampiero - Sindaco
2. Orler Samuele - Vicesindaco
3. Alberti Andrea - Consigliere Comunale
4. Bettega Chiara - Consigliere Comunale
5. Corona Cristian - Consigliere Comunale
6. Gaio Marta - Consigliere Comunale
7. Orler Ferdinando - Consigliere Comunale
8. Orler Mario - Consigliere Comunale
9. Orsingher Piero - Consigliere Comunale
10. Pistoia Ferruccio - Consigliere Comunale
11. Sperandio Sara - Consigliere Comunale
12. Valline Luigi - Consigliere Comunale
13. Zortea Viviana - Consigliere Comunale
14. Zugliani Mario - Consigliere Comunale
15. Zugliani Mirella - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Serafini dott. Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zugliani Giampiero, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Orler Mario e Zortea Viviana.**

OGGETTO: Autorizzazione ad ACSM S.p.A all'acquisto di partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi degli artt. 5, 7 commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- è pervenuta presso il Comune di Mezzano la proposta di autorizzazione da parte di A.C.S.M. S.p.A. (corredata di una relazione esplicativa delle ragioni strategiche, imprenditoriali ed economiche sottese alla proposta medesima) all'acquisto di una partecipazione pari al 40% di una new-co, costituita con la forma giuridica della società a responsabilità limitata, da AGS S.p.A. e La Finanziaria Trentina Energia S.p.A., il cui oggetto sociale è precipuamente riconducibile alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche mediante l'acquisto, la costruzione e/o la gestione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile e che dovrebbe essere effettuato con un esborso economico di € 4.000,00 da parte della stessa A.C.S.M. S.p.A.;
- tale acquisizione risulterebbe strumentale al successivo acquisto da parte della predetta new-co delle quote della società Open Piemonte S.r.l., il cui oggetto sociale è individuabile nella produzione di energia attraverso la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici, per il quale la società stessa già ha la disponibilità delle aree a tale fine necessarie ed ha conseguito l'autorizzazione all'attuazione di un progetto che legittimerà l'installazione, in tempi brevi, nel Comune di Alice Castello in provincia di Vercelli di un impianto fotovoltaico avente una potenza di circa 15 MW;
- A.C.S.M. S.p.A., ha, altresì, precisato che tale operazione di acquisizione indiretta della società predetta comporterà un onere economico rapportato alla partecipazione di ACSM S.p.A. pari a circa € 2.500.000,00;
- a fronte della proposta formulata da A.C.S.M. S.p.A., ossia da una società partecipata dal Comune di Mezzano nella misura del 13,07 %, si impone, in ossequio al disposto di cui all'art. 5, comma I, del Decreto Legislativo n. 175/2016, l'adozione di uno specifico provvedimento deliberativo consigliare, in quanto la disposizione normativa predetta prescrive, nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite (e non attuativo di facoltà riconosciute da espresse previsioni legislative), l'adozione di un atto motivato *“con riferimento alla necessità della società per il perseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 4”*, con esplicitazione, altresì, delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, attestando, altresì, le motivazioni della compatibilità della scelta effettuata con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Il presente provvedimento deliberativo dovrà, inoltre, in ottemperanza al disposto di cui al comma III della disposizione normativa predetta, essere sottoposto all'esame della Corte dei Conti, la quale assumerà la relativa statuizione circa la relativa rispondenza a quanto disposto dai commi I e II del precitato articolo 5, nonché degli artt. 4, 7 ed 8 dello stesso Decreto Legislativo, con specifico riferimento alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- alla luce dei principi che permeano la disposizione normativa richiamata, appare, pertanto, doveroso esplicitare nel presente atto deliberativo i presupposti di fatto che, a sensi della norma stessa, possono giustificare l'indiretta partecipazione, tramite A.C.S.M. S.p.A., nella new-co costituita per le finalità sopra evidenziate da La Finanziaria Trentina Energia S.p.A. e da AGS S.p.A.;
- al fine di consentire al Civico Consesso l'assunzione di un ponderato provvedimento amministrativo che valuti gli aspetti ritenuti rilevanti a sensi della disposizione normativa sopra richiamata, A.C.S.M. S.p.A., come già precisato, ha corredato l'istanza formulata da un'articolata relazione strategica ed economico-finanziaria, redatta alla luce delle risultanze di una *due diligence* preventivamente predisposta, con riferimento alla società Open Piemonte S.r.l. che dovrebbe essere acquisita dalla

new-co (le cui quote, nella misura del 40%, dovrebbero essere acquistate, come già precisato, dalla stessa A.C.S.M. S.p.A.), la quale fornisce gli elementi cognitivi necessari a consentire il riscontro, da un lato, della sostenibilità finanziaria dell'operazione e, dall'altro, della convenienza economica della stessa, tenendo conto degli oneri connessi all'effettuazione dell'investimento ipotizzato ed alla redditività che il medesimo può garantire. Elementi che sono stati ampiamente e dettagliatamente illustrati anche dal Direttore Generale di ACSM S.p.A., dott. Simone Canteri, che è intervenuto per la trattazione del presente punto fornendo al Consiglio, in aggiunta alla relazione di cui sopra, ulteriori informazioni di tipo tecnico, economico e finanziario in ordine alla prospettata operazione.

- l'acquisizione delle partecipazioni societarie come proposta da A.C.S.M. S.p.A. e nei termini sopra sinteticamente evidenziati sembra essere compatibile e coerente con l'oggetto sociale di A.C.S.M. S.p.A. come individuato dai Comuni del Primiero che ne promossero la costituzione ed inequivocamente evincibile dall'art. 3 del relativo statuto, il quale precisa, ai fini che rilevano nel caso di specie, come l'attività di tale società riguardi *“la produzione e la distribuzione e la commercializzazione di energia elettrica, la realizzazione o la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e degli impianti elettrici di pubblica utilità”*, di cui è ammesso l'esercizio *“sia in loco che per conto terzi in via diretta e tramite società controllate collegate”*;

tutto ciò premesso:

- considerato che A.C.S.M. S.p.A. rappresenta l'evoluzione societaria (avvenuta nell'anno 2002) dell'originaria *“Azienda Elettrica Consorziale del Primiero”* così denominata nell'anno 1930, a seguito dell'acquisizione, effettuata nell'anno 1927, da parte dei sei Comuni che compongono la Valle del Primiero, dell'intero capitale sociale della società per azioni denominata *“Impianto Elettrico Industriale del Primiero”*, costituita nell'anno 1901 per la costruzione della prima centrale idroelettrica, messa in funzione nell'anno 1902, la quale, verso la metà della prima decade degli anni duemila, ha esteso la relativa partecipazione societaria ad altri sette Comuni;

- rammentato come la società anzidetta, che compone in qualità di capogruppo il *“gruppo A.C.S.M.”*, che notoriamente si occupa di energia elettrica da fonte idroelettrica, contribuisca per circa il 50% dei ricavi consolidati del gruppo anzidetto;

- riscontrata, pertanto, la rilevanza che tale società espleta storicamente nell'ambito del territorio locale, sia in termini di produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili precipuamente di natura idroelettrica che con riferimento al servizio erogato per la produzione e la distribuzione di energia elettrica presso i vari utenti presenti sul territorio di operatività, che di fondamentale volano economico per la comunità locale, anche in considerazione degli investimenti effettuati sul territorio e dei livelli occupazionali che la stessa garantisce in loco, che, infine, di essenziale apporto economico ai singoli Comuni soci per consentire ai medesimi di fare fronte ai relativi scopi istituzionali, ove si consideri che l'art. 22 del relativo statuto espressamente prevede che gli utili di ogni esercizio nella sola misura del 5% vanno accantonati alla riserva legale, mentre una parte rilevante (pari al 40%) va annualmente distribuita pro quota ai singoli soci e per la parte residua (55%) è destinata al perseguimento dei fini individuati dall'assemblea sociale composta dai rappresentanti designati dai singoli Comuni;

- rammentato come le ragioni dell'estensione dell'ambito di operatività di A.C.S.M. S.p.A., sempre, peraltro, nell'ambito del settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad un settore quale quello fotovoltaico, siano correlate alle esplicitate allee connesse alla futura conservabilità delle concessioni di derivazione a fini idroelettrici di cui la società predetta è attualmente titolare in conseguenza dalla prossima ed imminente attivazione delle procedure amministrative di rinnovo sia delle concessioni di grande derivazione idrica di cui la controllata Primiero Energia S.p.A. è titolare (entro il termine attualmente fissato per il giorno 31.12.2024) che delle concessioni di piccola derivazione nella disponibilità di A.C.S.M. S.p.A. (entro il termine attualmente fissato per il giorno 31.12.2027), anche per le quali è stato previsto il superamento della previgente metodologia di relativo rinnovo sostanzialmente automatico, con conseguente assoggettamento ad una procedura di

pubblica evidenza del rinnovo anzidetto. Infatti, le esperende procedure di gara saranno connotate dalla partecipazione di numerosi offerenti (sia nazionali che internazionali operanti nei settori energetici e finanziari e connotati da strutture organizzative e patrimoniali molto più rilevanti di quelle dell'intero gruppo A.C.S.M.), anche considerando la particolare appetibilità di ogni fonte di produzione di energia rinnovabile nel contesto economico attuale, da cui discende l'estrema aleatorietà dell'esito delle gare stesse e della relativa aggiudicabilità, ex novo, da parte dei precedenti concessionari analoghi ad A.C.S.M. S.p.A., il quale, ove dovesse rivelarsi negativo, priverebbe la società anzidetta della fonte sostanzialmente esclusiva della relativa attività di produzione di energia elettrica. In ogni caso, anche nell'ipotesi di eventuale rinnovo delle concessioni in essere o di parte delle medesime o di eventuale adozione di provvedimenti di proroga, allo stato non ipotizzabili, gli stessi subordinerebbero la relativa emissione alla realizzazione di nuovi investimenti, i quali presupporrebbero pure un aumento di capitale, con conseguente contrazione dei margini derivanti dalla produzione di energia idroelettrica, la quale sarebbe ulteriormente acuita dagli effetti esplicati da nuove disposizioni normative richiamate nella nota esplicativa e giustificativa della richiesta di adozione del presente atto formulata da A.C.S.M. S.p.A. e consequenziali agli adempimenti imposti dall'art. 15 bis del D.L. n. 4/20022, successivamente convertito in Legge o dall'art. 37 del D.L. 21.03.2022 n. 221, a propria volta convertito in Legge od all'introduzione, in attuazione delle direttive comunitarie, dell'obbligo di un deflusso ecologico, sostitutivo di quello minimo vitale, che impone l'incremento dei rilasci di acqua nell'alveo dei fiumi oggetto di derivazione idrica, con ovvia consequenziale compressione della capacità produttiva degli impianti idroelettrici esistenti. Inoltre, ad ulteriore conforto della necessità di una differenziazione delle fonti energetiche rinnovabili nella disponibilità di A.C.S.M. S.p.A., va rammentata l'ormai statisticamente dimostrata riduzione delle precipitazioni piovose e quelle nevose invernali correlata al conclamato incremento delle temperature verificatesi, che riduce le portate idriche prodotte dai ghiacciai che alimentano i corsi idrici oggetto di derivazione, le quali statisticamente stanno diminuendo la produttività degli impianti idroelettrici od, in ogni caso, caratterizzando la produzione medesima da rilevanti fluttuazioni che non garantiscono una costanza od omogeneità di fatturato negli anni. A tali ragioni è, quindi, correlata l'insorgenza, sempre più evidente, della necessità di individuazione di fonti alternative, ovviamente di carattere rinnovabile, per la produzione di energia. Il soddisfacimento di tale esigenza è, infatti, strumentale a garantire ad A.C.S.M. S.p.A. la regolare prosecuzione della relativa attività e, segnatamente, la continuità aziendale della stessa con effetti positivi anche a livello occupazionale, nonché una mitigazione degli sbalzi produttivi (e, cioè, una stabilizzazione degli stessi) correlati alla fonte idroelettrica e, conseguentemente, dei fatturati ed, infine, della redditività, essenziale per consentire la sostenibilità dei trend di distribuzione degli utili nella misura prevista dall'art. 22 dello statuto della società per la quale si è rivelata nel tempo imprescindibile la diversificazione degli asset aziendali;

- chiariti gli aspetti anzidetti, va soffermata l'attenzione sulle ragioni rilevanti a sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, che giustificano l'adozione del presente atto e, conseguentemente, il rilascio dell'autorizzazione ad A.C.S.M. S.p.A. al perfezionamento dell'operazione di acquisizione delle quote societarie in premessa indicate, anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Legislativo medesimo;

- rilevato, al riguardo, innanzitutto, come, a sensi dell'art. 4, comma VII, del D.Lgs. n. 175/2016, sia espressamente ammessa la partecipazione da parte delle Amministrazioni pubbliche a determinate tipologie di società aventi quale relativo oggetto sociale prevalentemente determinate attività analoghe alla produzione di energia da fonte rinnovabile, per cui, a maggiore ragione, deve ritenersi ammissibile, in via di principio (e fatte salve le ragioni di dettaglio di seguito evidenziate e giustificative dell'adozione del presente atto), l'autorizzazione da parte di A.C.S.M. S.p.A. (ossia ad una società già esistente ed operante nel settore partecipata dal Comune) all'acquisizione delle quote della new-co, il cui oggetto sociale è individuabile nella prevalente produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini della successiva acquisizione della società Open Piemonte S.r.l. costituita proprio

per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ossia di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ottica dell'essenziale ed evidenziata differenziazione delle fonti di produzione energetica attualmente nella disponibilità della società predetta;

- riscontrata, pertanto, la coerenza dell'operazione societaria predetta con le finalità ad elencazione tassativa fissate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, che legittimano l'acquisizione anche indiretta e la gestione di partecipazioni pubbliche, è possibile esplicitare le concrete motivazioni prescritte dall'art. 5 del Decreto Legislativo predetto, che, nella presente fattispecie, giustificano l'emanazione dell'autorizzazione richiesta da A.C.S.M. S.p.A. in relazione agli aspetti prescritti evidenziati da tale disposizione normativa;

- precisato come a tali fini il Consiglio Comunale di Mezzano abbia assunto le proprie determinazioni alla luce dei dati concernenti le finalità di carattere strategico, le esigenze di carattere produttivo, gli effetti sull'assetto tecnico organizzativo e di conservazione ed, addirittura, di potenziale incremento degli attuali livelli occupazionali ed, infine, le conseguenze di natura economica, ambientale e sociale evincibili dalla relazione di corredo dell'istanza formulata da A.C.S.M. S.p.A., nonché dall'ampia e dettagliata illustrazione in ordine agli aspetti tecnici, economici e finanziari effettuata al Consiglio dal Direttore Generale di ACSM S.p.A. dott. Simone Canteri, ai quali, ferme restando le considerazioni giustificative della scelta operata di seguito evidenziate, si opera un integrale richiamo per relationem, ribadendo come le argomentazioni risultanti dalla relazione di corredo anzidetta costituiscano parte integrante del presente provvedimento deliberativo;

- precisato, in relazione agli obblighi motivazionali prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, ai quali vanno correlate le determinazioni assunte con il presente provvedimento, che:

- sussiste il requisito pregiudiziale sotteso all'adozione del presente atto deliberativo con riferimento al combinato disposto di cui all'art. 5 in relazione all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto l'acquisizione della partecipazione, nella misura evidenziata, nella prevista new-co da parte di A.C.S.M. S.p.A., finalizzata alla successiva operazione di acquisizione societaria sopra indicata, è strumentale a garantire l'essenziale prosecuzione dell'attività di A.C.S.M. S.p.A., ai fini del perseguimento del relativo oggetto sociale, con una diversificazione delle fonti energetiche, con estensione dell'ambito di operatività al settore fotovoltaico da intendersi anticiclico, rispetto a quella idroelettrica di cui la medesima, per la ragioni analiticamente sopra esplicitate, ancora per un lasso temporale breve e senza garanzia di rinnovo della relativa concessione, attualmente dispone, la cui prosecuzione e la cui conservazione sono essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, sia a fronte della natura dell'essenziale attività di gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica effettuato da A.C.S.M. S.p.A. sull'intero territorio del Primiero che del contributo finanziario che, attraverso il riparto di utili, tale società garantisce al Comune ed, in ogni caso, ove si consideri che, in relazione alle previsioni del comma VII del precitato art. 4, la società acquisenda (new-co) e quella successivamente acquistabile da quest'ultima hanno quale oggetto sociale prevalente proprio la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- le ragioni che giustificano tale scelta, sia in termini di effettiva perseguibilità dell'attività espletata dalla società partecipata dal Comune di Mezzano, sia in ordine agli effetti economici e di sostenibilità finanziaria sottesi all'operazione di acquisizione predetta, come prospettati in forma più articolata da quanto dettagliatamente illustrato al Consiglio dal Direttore Generale di ACSM S.p.A. dott. Simone Canteri e dalla relazione di corredo dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla formalizzazione dell'operazione predetta presentata da A.C.S.M. S.p.A. ed a cui si opera un integrale richiamo per relationem, anche a fronte della relativa allegazione al presente atto quale parte integrante del medesimo, sono individuabili:

- * nella necessità di garantire, attraverso la diversificazione delle fonti di energia rinnovabile rispetto a quelle esclusivamente idroelettriche nell'attuale disponibilità di A.C.S.M. S.p.A., per un lasso temporale residuo ormai modesto e prossimo alla scadenza:

- i) un'espansione dell'ambito di operatività (sempre nel settore delle fonti energetiche rinnovabili) di tale società, il quale renderà possibile alla stessa l'acquisizione di uno specifico know-how in un

settore innovativo e particolarmente rilevante quale quello fotovoltaico (anche in relazione agli impianti fotovoltaici che in numero sempre maggiore vengono installati anche su immobili siti in zone montane), con l'instaurazione, altresì, di positive partnership con società primarie operanti nel settore in ambito provinciale a partecipazione pubblica, quali, ad esempio, AGS S.p.A., la quale ha promosso la costituzione della new-co che dovrà attuare l'operazione di acquisizione societaria ipotizzata;

ii) la conservazione di fonti energetiche rinnovabili che possano consentire ad A.C.S.M. S.p.A. una contiguità aziendale nell'ipotesi in cui la stessa, all'esito dell'indizione delle procedure di pubblica evidenza da parte della Provincia Autonoma di Trento per la concessione delle grandi e piccole derivazioni elettriche di cui la stessa attualmente dispone, non dovesse aggiudicarsi le medesime o solamente parte delle stesse;

iii) la salvaguardia di una continuità produttiva per A.C.S.M. S.p.A. imprescindibile per consentire la prosecuzione del servizio di erogazione elettrica storicamente garantito a favore di tutti i Comuni presenti nel territorio del Primiero e la conservazione di attività che forniscano margini di redditività idonei a produrre utili, statutariamente ripartibili nelle percentuali previste a favore dei singoli Comuni soci, con un essenziale sostegno economico-finanziario per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Mezzano;

iv) la tutela del rilevante valore patrimoniale della partecipazione societaria del Comune di Mezzano in A.C.S.M. S.p.A., che potrebbe essere falciata nell'ipotesi di omesso rinnovo delle concessioni idroelettriche di cui la medesima attualmente dispone o di limitata riacquisizione delle concessioni stesse in difetto di preventiva espansione della sfera di operatività della società medesima con riferimento anche a fonti rinnovabili diverse da quella idroelettrica, la cui continuità è correlata agli esiti, necessariamente aleatori e propri di ogni procedura di pubblica evidenza, delle gare che verranno prossimamente indette dalla Provincia Autonoma di Trento;

* nel rispetto della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione, evincibile dai dati prospettati nella relazione predisposta da A.C.S.M. S.p.A. e dalle illustrazioni fornite al Consiglio dal Direttore Generale di ACSM S.p.A., dott. Canteri, da cui è desumibile, anche all'esito delle risultanze di una *due diligence* predisposta da primari operatori in ambito nazionale nel settore delle energie rinnovabili, che:

i) la programmata attuazione dell'intervento realizzativo dell'impianto fotovoltaico, a cui è correlata l'operazione di acquisizione societaria ipotizzata, non risulta soggetta ad alee, in termini di relativa legittimazione amministrativa o di prospettazione di ragioni ostative sotto tale profilo al relativo insediamento sull'area nella disponibilità di Open Piemonte S.r.l., essendo le stesse incompatibili con i titoli autorizzatori dalla medesima acquisiti, i quali legittimano l'avvio e la consequenziale conclusione dei lavori previsti entro un lasso temporale particolarmente contenuto;

ii) è stato acquisito da A.C.S.M. S.p.A. un business plan, il quale, tenendo conto dell'ammortamento degli oneri finanziari da sostenere per l'attuazione dell'operazione, che risulta essere effettuabile in un lasso temporale (pari ad anni 15) notevolmente inferiore al periodo di vita tecnica ed autorizzativa dell'impianto (pari a trent'anni), attesta la liquidabilità di dividendi, a fronte della prevista redditività dell'impianto fotovoltaico, fin dal primo anno di esercizio dell'impianto (2024) e per l'intera durata di vita dell'impianto medesimo;

iii) attraverso la partecipazione alla new-co, costituita tra più soggetti particolarmente qualificati, quali AGS S.p.A. (società a controllo pubblico comunale connotata da una rilevante ultrannale esperienza nel settore della produzione e della distribuzione di energia elettrica (con la quale ACSM S.p.A. da anni già condivide la qualità di socio in Primiero Energia S.p.A. e in Dolomiti Energia S.p.A., ossia della primaria società trentina nel campo energetico) e di La Finanziaria Trentina Energia S.p.A. (società controllata da primari imprenditori i quali operano precipuamente in ambito provinciale e che da numerosi anni effettuano rilevanti investimenti finanziari nel settore energetico, anch'essa socia di Dolomiti Energia S.p.A.), si rende, di fatto, possibile una condivisione di un ipotetico rischio di impresa e, soprattutto, è consentita l'effettuazione di un'operazione che

autonomamente A.C.S.M. S.p.A. non avrebbe potuto realizzare. Partecipazione all'operazione che viene da dette società proposta ad ACSM S.p.A. nella sua qualità di potenziale socio della New-co che sta a sua volta per acquisire Open Piemonte S.r.l., in virtù dell'esperienza pluriennale da essa maturata nel settore delle energie rinnovabili e dei positivi e proficui rapporti con essa sinora intrattenuti. Operazione quindi che ACSM non potrebbe intraprendere autonomamente o mediante altri soggetti in quanto nella disponibilità di AGS S.p.A. e La Finanziaria Energia S.p.A. che hanno autonomamente scelto di coinvolgere la stessa ACSM S.p.A.

iv) l'operazione ipotizzata consentirà un'ottima remunerazione del capitale investito, la quale, tra l'altro, renderà possibile quella stabilizzazione dei ricavi di A.C.S.M. S.p.A., resa statisticamente problematica dalle rilevanti fluttuazioni (dovute alle sempre più frequenti emergenze climatiche che si riflettono sull'entità delle precipitazioni meteorologiche che ormai caratterizza il settore idroelettrico), consentendo, in tale modo, una più costante distribuzione di utili ai Comuni soci di A.C.S.M. S.p.A.. L'evidenziato effetto di stabilizzazione dei ricavi derivanti dalla disponibilità di fonti energetiche rinnovabili distinte da quelle idriche, la cui produttività non è condizionata, diversamente dal settore idroelettrico, dalla sempre più accentuata riduzione delle precipitazioni nevose, attenua, altresì, i rischi in termini di redditività aziendale consequenziali ad eventuali omessi rinnovi delle concessioni di derivazione a fini idroelettrici in atto, ad ulteriori limitazioni all'entità delle derivazioni idriche effettuabili imposte da ragioni di natura ambientale oppure a maggiori oneri imposti da nuove disposizioni normative nello specifico settore, nonché, infine, alle già richiamate contrazioni sempre più evidenti della produttività idroelettrica conseguenti a fasi siccitose od, in ogni caso, a scarse precipitazioni piovose e nevose, consentendo, in tale modo, la conservazione di un trend di distribuzione di utili essenziali ai Comuni soci di A.C.S.M. S.p.A. per garantire una costanza dei servizi di interesse pubblico dai medesimi erogati alla collettività, considerando che i proventi derivanti dagli utili erogati dalla società predetta alimentano la parte corrente del bilancio comunale fruibile per tali finalità;

* nel riscontro di una non diretta gestione da parte del Comune dell'attività esercitata dalle società oggetto dell'ipotesi di acquisto proposta da A.C.S.M. S.p.A., non essendo la stessa riferibile, strictu sensu, ad un servizio pubblico, bensì costituendo la medesima un'attività complementare ad una diversificazione delle fonti di energia rinnovabile nella disponibilità della società predetta, giustificata dalle ragioni ampiamente sopra evidenziate ed il cui perfezionamento è essenziale per garantire alla stessa A.C.S.M. S.p.A. la possibilità di una prosecuzione della relativa attività, anche nell'ipotesi di omesso oppure non completo rinnovo delle concessioni di derivazione idroelettrica di cui la stessa attualmente è ancora titolare, per un lasso temporale residuo, consentendo alla medesima la prosecuzione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni del Primiero da decenni ottimamente esercitato;

- dell'accertamento della compatibilità della scelta in concreto operata con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, in quanto:

i) l'operazione autorizzata con il presente provvedimento deliberativo, in relazione al primo requisito anzidetto, rende possibile alla società partecipata dallo scrivente Comune (A.C.S.M. S.p.A.) una diversificazione delle fonti rinnovabili nella relativa disponibilità, resa oltremodo necessaria in un contesto analogo all'attuale per tutte le ragioni sopra evidenziate, che si richiamano in toto. In tale modo viene legittimata un'efficiente gestione di una società partecipata, la quale, in considerazione della tipologia del servizio pubblico nel comparto elettrico che la stessa esercita sui territori dei Comuni del Primiero, nonché per i flussi economici originati dagli utili annualmente corrisposti ai Comuni relativi soci, assume una particolare rilevanza al fine di rendere possibile il conseguimento dei fini istituzionali propri del presente Comune. In tale contesto viene, altresì, garantita un'efficace e più razionale gestione della società partecipata predetta, meno soggetta alle alee che contraddistinguono, invece, ogni soggetto giuridico che esercita un'attività imprenditoriale nel settore energetico senza una differenziazione delle tipologie di fonti da cui derivano i relativi ricavi;

ii) con l'ulteriore criterio di economicità dell'azione amministrativa, consentendo l'operazione

autorizzata, alla luce dei dati acquisiti nella relazione di corredo dell'istanza formulata da A.C.S.M. S.p.A., una salvaguardia ed una consolidazione, nonché un auspicato aumento del valore patrimoniale della partecipazione societaria del Comune di Mezzano nella società stessa, oltre che una maggiore costanza ed auspicabilmente un incremento degli utili derivanti dall'attività di gestione devolvibili nella misura statutariamente prevista dalla stessa A.C.S.M. S.p.A. ai Comuni relativi soci.

Visti:

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.;
- la L.P. 06/03/1998 nr. 4 e ss.mm..

Visti :

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- la deliberazione consiliare n. 45 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.
- il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 26.01.2022.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mezzano.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità di consentire ad ACSM Spa di formalizzare l'acquisto delle partecipazioni di cui trattasi.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta

Con voti favorevoli n.10, contrari n.==, astenuti n.==, su n.10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 5, 7 commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ACSM S.p.A. ad acquisire partecipazioni societarie della New-Co costituita da La

Finanziaria Trentina S.p.A. e AGS S.p.A., offerte in vendita ad ACSM S.p.A. nella misura del 40% del capitale sociale, incrementabile fino ad un eventuale ulteriore 20% (totale 60%);

2. di autorizzare altresì, ai sensi degli articoli 5, 7 commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ACSM S.p.A. ad acquisire indirettamente, tramite la New-co di cui al punto precedente, l'intera partecipazione societaria di Open Piemonte S.r.l.;
3. di prendere atto e condividere i contenuti della Relazione predisposta da ACSM Spa finalizzata ad evidenziare i vantaggi e le opportunità future legate al potenziale investimento di ACSM Spa nella produzione di energia elettrica rinnovabile da fonte fotovoltaica, nel testo allegato al presente provvedimento (All 1) quale parte integrante e sostanziale;
4. di precisare che è stata previamente verificata la coerenza dell'operazione societaria predetta con le finalità ad elencazione tassativa fissate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, che legittimano l'acquisizione, anche indiretta, e la gestione di partecipazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche a determinate tipologie di società, tra le quali rientrano le attività analoghe alla produzione di energia da fonte rinnovabile;
5. di inviare, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gli adempimenti di competenza;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla società ACSM S.p.a.;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità di consentire ad ACSM Spa di formalizzare l'acquisto delle partecipazioni di cui trattasi;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Zugliani Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini dott. Samuel

L'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).